

Alle Aziende Associate che
impiegano manodopera

Cesena, 10 Giugno 2026

Oggetto: Informativa urgente – Ordinanza n. 72 del 03/06/2026 della Regione Emilia-Romagna. Misure di prevenzione per l'attività lavorativa in condizioni di esposizione prolungata al sole.

Gentili Associati,
con la presente desideriamo informarvi che il Presidente della Regione Emilia-Romagna ha emanato l'Ordinanza contingibile e urgente n. 72 del 3 giugno 2026, finalizzata a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori esposti al rischio da stress termico e colpi di calore durante la stagione estiva.
Di seguito si riepilogano le disposizioni principali, i settori interessati e gli adempimenti a carico delle imprese, in vigore **dal 3 giugno 2026 fino al 15 settembre 2026** (salvo eventuali modifiche dei termini).

1. Divieto di lavoro nelle ore più calde

È stabilito il **divieto assoluto di lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle ore 12:30 alle ore 16:00**.

Tale divieto si applica esclusivamente nei giorni in cui la mappa del rischio pubblicata sul sito istituzionale del progetto Worklimate segnala un livello di rischio **"ALTO"**:

- **Sito di riferimento:** www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/
- **Parametri da controllare:** Mappa riferita a *"lavoratori esposti al sole"* con *"attività fisica intensa"* proiettata per le **ore 12:00**.

Settori e soggetti interessati

Il provvedimento si applica a tutte le lavoratrici e i lavoratori, indipendentemente da ruoli, inquadramento o applicazione contrattuale, operanti nei seguenti settori:

- **Agricolo e florovivaistico.**
- **Cantieri edili e affini.**
- **Cave.**
- **Logistica:** limitatamente alle attività svolte nei piazzali destinati in via esclusiva e permanente al deposito merci (sono escluse le pertinenze dei magazzini coperti).

Nota per i servizi pubblici essenziali: I datori di lavoro che gestiscono concessioni di pubblico servizio o attività connesse a ragioni di pubblica utilità e pronto intervento devono comunque adottare misure organizzative atte a salvaguardare le prestazioni minime essenziali.

2. Consegna merci con mezzi a pedalata (Rider)

Per le aziende che organizzano servizi di consegna merci tramite mezzi a pedalata (anche assistita), la parte organizzatrice è obbligata a:

- Inserire il "rischio calore" nei parametri di calcolo dei tempi di consegna e delle distanze massime, intervenendo anche sugli algoritmi delle piattaforme digitali. Tali variazioni non devono comportare alcuna conseguenza negativa sulla retribuzione o sulla reputazione del lavoratore.
- Fornire ai lavoratori idonei ausili per mitigare il rischio (es. creme solari, liquidi).

3. Misure alternative ed esimenti (Come evitare il blocco)

Il divieto orario (12:30 - 16:00) **non si applica** qualora le imprese adottino misure organizzative, tecniche o procedurali capaci di evitare l'irraggiamento solare continuativo dei lavoratori. A titolo esemplificativo, è possibile procedere con:

- **Modifica degli orari di lavoro:** anticipo dell'orario di inizio mattutino e/o prolungamento nelle ore serali.
- **Lavorazioni al coperto o all'ombra:** utilizzo di tettoie fisse o mobili.
- Riprogrammazione delle attività e frequenti turnazioni o pause in zone ombreggiate.
- Utilizzo di macchine cabinate o carrelli elevatori.

Importante: Tali misure organizzative possono essere adottate anche su istanza dei lavoratori (tramite RLS/RLST o OO.SS.) e devono comunque essere comunicate ai rappresentanti dei lavoratori e alla propria associazione di categoria.

4. Deroga agli orari per i cantieri edili

Esclusivamente per i cantieri edili e affini le cui lavorazioni si svolgono interamente all'aperto, nei giorni con rischio "ALTO" a livello comunale è autorizzata la deroga ai regolamenti comunali sui rumori, consentendo l'**anticipo e il posticipo di un'ora delle attività**.

- *Attenzione:* I Comuni possono regolamentare diversamente questa disposizione, la quale **non ha valenza** nei comuni a densità turistica alta o superiore con vocazione marittima.

5. Sanzioni e profili contrattuali

- **Sanzioni:** La mancata osservanza delle disposizioni comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 650 c.p. o quelle in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08).
- **Appalti:** Le interruzioni lavorative legate a questa ordinanza possono configurare l'impossibilità temporanea per causa di forza maggiore (art. 121 c. 6 D.Lgs. 36/2023), consentendo la rinegoziazione dei termini di consegna ed escludendo l'applicazione di penali o risoluzioni contrattuali.

Resta fermo l'obbligo generale in capo al datore di lavoro di aggiornare la valutazione del rischio microclima nel proprio DVR.

I nostri uffici restano a completa disposizione per qualsiasi chiarimento o per supportarvi nella rimodulazione dei turni e nell'adeguamento documentale.

Cordiali saluti,
Ufficio Paghe Cia Romagna